

	Repertorio n. 77.597	Raccolta n. 40.306
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA	
	Repubblica Italiana	
	L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di	
	aprile, in Terni, via Bruno Capponi n. 100, nella sede	
	della società "ASM Terni S.p.A.", alle ore quattordici	
	e venti minuti.	
	(Terni - 9 aprile 2026, h. 14.20)	
	Davanti a me dottor PAOLO CIRILLI , Notaio in Terni,	
	iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Terni, Orvieto e Spoleto, è presente il signor:	
	CARDINALI Sergio, nato a Terni il 28 settembre 1965,	
	domiciliato per la carica ove appresso, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto non in	
	proprio ma nella sua qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante	
	della società " ASM Terni S.p.A. ", con sede a Terni,	
	via Bruno Capponi n. 100, capitale sociale Euro	
	84.752.541 interamente versato, codice fiscale e	
	numero di iscrizione presso il Registro Imprese	
	dell'Umbria 00693630550 ed al R.E.A. n. TR-65472.	
	Il comparente, dell'identità personale del quale io	
	Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo,	
	giorno ed ore 14.15, è stata indetta in unica	
	convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria dei	

	soci della predetta società (e precisamente per le ore	
	14.15 l'ordinaria e per le ore 14.30 la	
	straordinaria), per deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	PARTE ORDINARIA	
	1. Nomina di un Consigliere e Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e determinazione dei compensi.	
	Delibere inerenti e conseguenti.	
	PARTE STRAORDINARIA	
	1. Modifica dell'Art. 26 dello Statuto sociale.	
	Delibere inerenti e conseguenti.	
	Mi chiede, quindi, di assistere alla detta Assemblea	
	redigendone verbale.	
	Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, procedo	
	alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art.	
	2375, secondo comma del codice civile.	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di	
	statuto, il predetto comparente il quale constata e dà	
	atto:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in	
	questo luogo, giorno ed ore 14.15 (e precisamente per	
	le ore 14.15 l'ordinaria e per le ore 14.30 la	
	straordinaria) ai sensi di legge e del vigente statuto	
	sociale mediante PEC inviate e ricevute in data 31	
	marzo 2026, le cui ricevute trovansi conservate agli	

	atti della società;	
	- che, così come si evince dal foglio presenze che si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A" (all.	
	"A"), omissane la lettura per espressa dispensa	
	avutane dal comparente, con il consenso	
	dell'assemblea, sono intervenuti, anche mediante mezzi	
	di telecomunicazione, per deleghe conservate agli atti	
	della società, previo controllo della loro regolarità	
	da parte di esso Presidente, tutti gli azionisti,	
	previo accertamento della loro identità e legittimati	
	al diritto di partecipazione e di voto alla presente	
	assemblea e portatori congiuntamente dell'intero	
	capitale sociale, e precisamente:	
	* "TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.P.A." con unico	
	socio, con sede a Desenzano del Garda, via Ticino n.	
	9, capitale sociale euro 11.164.000 interamente	
	versato, codice fiscale e numero di iscrizione del	
	Registro delle Imprese di Brescia 12561010153 ed al	
	R.E.A. n. BS-425315, titolare di n. 2.463.091	
	(duemilioni quattrocentosessantatremilanovantuno)	
	azioni di categoria "D", prive di valore nominale	
	espresso, interamente liberate; per delega	
	rilasciata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e legale rappresentante, signor	
	Rotundi Francesco Maria, in favore della signora Lovo	

	Simona, nata a Poggibonsi il 16 agosto 1965, collegata	
	in video-teleconferenza;	
	* "ACEA MOLISE S.R.L." con unico socio, con sede a	
	Roma, Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale euro	
	1.100.000 interamente versato, codice fiscale e numero	
	di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma	
	10200211000 ed al R.E.A. n. RM-1216869, titolare di n.	
	1.329.287	
	(unmilionetrecentoventinovemiladuecentottantasette)	
	azioni di categoria "D", prive di valore nominale	
	espresso, interamente liberate; per delega	
	rilasciata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e legale rappresentante, Dottor	
	Ferrari Piero, nato a Roma il 17 dicembre 1965, in	
	favore dell'Avvocato Gabrieli Gabriella, nata a Lecce	
	il 15 giugno 1974, collegata in video-tele conferenza;	
	* "COMUNE DI TERNI", con sede in Terni, in Piazza	
	Ridolfi n. 1, codice fiscale 00175660554, titolare di	
	n. 9.553.193	
	(novemilionicinquecentocinquantatremilacentonovantatré)	
	azioni di categoria "A", prive di valore nominale	
	espresso, interamente liberate; per delega rilasciata	
	dal Sindaco dottor Stefano Bandecchi in favore della	
	dottoressa Bordoni Michela, nata a Terni il 19 giugno	
	1974;	

	* "ACEA S.P.A.", con sede a Roma, Piazzale Ostiense n.	
	2, capitale sociale euro 1.098.898.884 interamente	
	versato, codice fiscale e numero di iscrizione del	
	Registro delle Imprese di Roma 05394801004 ed al	
	R.E.A. n. RM-882486, titolare di n. 592.064	
	(cinquecentonovantaduemilasessantaquattro) azioni	
	di categoria "B", prive di valore nominale espresso,	
	interamente liberate; per delega rilasciata dal	
	procuratore Del Villano Giuseppe, nato a Napoli il 28	
	novembre 1970, in favore dell'avvocato Tomei Emilia,	
	nata a Roma il 29 marzo 1969, collegata in video-tele	
	conferenza;	
	* "ACEA AMBIENTE S.P.A." con unico socio, con sede a	
	Roma, Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale euro	
	2.224.992 interamente versato, codice fiscale e numero	
	di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma	
	12070130153 ed al R.E.A. n. RM-1501039, titolare di	
	n. 3.518.969	
	(tremilionicinquecentodiciottomilanovecentosessantanove	
	) azioni di categoria "C", prive di valore nominale	
	espresso, interamente liberate; per delega	
	rilasciata dall'Amministratore Delegato e legale	
	rappresentante, dottor Di Cintio Gabriele, nato a Roma	
	il 2 aprile 1976 in favore dell'avvocato Cardarelli	
	Ilaria, nata a Terni il 20 marzo 1984, collegata in	

	video-tele conferenza;	
	- che risultano adempiute e rispettate tutte le	
	formalità previste dalla legge e dallo statuto ai fini	
	di una valida partecipazione alla presente assemblea e	
	che nessuna azione è oggetto di pegno o altro diritto	
	a favore di terzi;	
	- che per il Consiglio di Amministrazione sono	
	presenti esso comparente Presidente e il Consigliere	
	Bartollini Silvia, nata a Terni il 28 agosto 1974,	
	mentre l'Amministratore Delegato Avvocato Buonfiglio	
	Tiziana, nata a Roma il 22 settembre 1966, è collegata	
	in video-tele conferenza;	
	- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone	
	del dottor Munno Roberto, nato a Roma il 14 maggio	
	1966, Presidente, collegato in video-tele conferenza,	
	e i Sindaci dottori Ribichini Valerio, nato a Terni il	
	29 gennaio 1962 e Di Giulio Claudia, nata a Terni il	
	21 marzo 1968, presenti fisicamente;	
	- che l'assemblea può svolgersi, ai sensi	
	dell'articolo 15 e 19 del vigente statuto, anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione.	
	Dichiara, quindi, la presente Assemblea validamente	
	costituita, in unica convocazione, in sede ordinaria e	
	straordinaria ai sensi di legge e del vigente Statuto	
	Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti	

all'ordine del giorno verso i quali i partecipanti alla presente assemblea non hanno eccezioni da sollevare.

PARTE ORDINARIA

In ordine a tale punto il Presidente espone all'Assemblea che a seguito delle dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione ingegnere Ghione Gabriele, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2026 ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Cardinali Sergio; essendo stato il medesimo, come precisato, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e restando pertanto in carica soltanto fino alla prima assemblea successiva alla nomina (ossia la presente), si rende necessario procedere alla nomina del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito il socio "COMUNE DI TERNI", come rappresentato, ai sensi ai sensi dell'art. 18 dello statuto, propone alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Cardinali Sergio.

L'assemblea, udite le argomentazioni del Presidente,

	dopo attenta discussione, con il voto favorevole di	
	tutti gli azionisti presenti e rappresentati, per	
	alzata di mano ed espresso verbalmente, all'unanimità	
	(e in particolare con il voto favorevole espresso dal	
	socio "COMUNE DI TERNI" titolare di tutte le azioni di	
	categoria A, ai sensi dell'art. 18 dello statuto)	
	DELIBERA	
	1) di nominare Consigliere e Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione il signor Cardinali Sergio, come	
	sopra identificato, domiciliato a Terni, strada di	
	Cardeto n. 15, codice fiscale CRD SRG 65P28 L117E e,	
	conformemente alla durata del Consiglio di	
	Amministrazione, durerà in carica fino alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31	
	dicembre 2027, ed quale spetterà per ciascun esercizio	
	un importo lordo omnicomprensivo su base annua di euro	
	72.000 (settantaduemila); il quale dichiara di	
	accettare la carica conferita e che non sussistono sul	
	suo conto cause di ineleggibilità o interdizione	
	previste dalla normativa vigente.	
	L'assemblea e il Consiglio di Amministrazione prendono	
	atto di quanto sopra dichiarato dal nominato	
	Consigliere e Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione il signor Cardinali Sergio.	

	Il Presidente dichiara quindi e dà atto che, a seguito	
	della presente votazione, l'assemblea ordinaria dei	
	soci della società ha all'unanimità approvato il punto	
	all'ordine del giorno della parte ordinaria.	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente fa	
	presente all'assemblea che, al fine della conformità	
	alla normativa del TIUF, si rende necessario	
	modificare l'articolo 26 dello statuto (relativo al	
	Gestore indipendente), dandone ampia illustrazione	
	all'assemblea.	
	Chiusa la discussione il Presidente mette quindi in	
	votazione il citato ordine del giorno.	
	Il Collegio Sindacale, ad ogni buon fine, non esprime	
	rilievi contrari all'adozione del nuovo testo di	
	Statuto.	
	La dottoressa Bordoni Michela, in rappresentanza del	
	socio Comune di Terni, fa presente che l'intervento	
	alla presente assemblea straordinaria e al successivo	
	voto fa seguito alla Delibera di Consiglio Comunale n.	
	48 del 18 febbraio 2026 di approvazione della modifica	
	statutaria.	
	L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del	
	Presidente nonché delle argomentazioni esposte a	
	favore della proposta avanzata, dopo breve	

discussione, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti e rappresentati, all'unanimità

DELIBERA

1) al fine della conformità alla normativa del TIUF, di approvare la modifica dell'articolo 26 dello statuto (relativo al Gestore indipendente), statuto che, modificato esclusivamente nell'articolo 26 nel senso sopra esposto dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "B" (all. "B"), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, con il consenso dell'assemblea.

Il Presidente dichiara quindi e dà atto che, a seguito della presente votazione, l'assemblea straordinaria della società ha all'unanimità approvato il punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta l'Assemblea essendo le ore quattordici e quaranta minuti (h. 14.40).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà ed al vero e lo sottoscrive alle ore quattordici e cinquantacinque minuti (h. 14.55).

FOGLIO PRESENZE
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

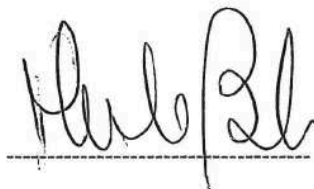
DELLA SOCIETA' "ASM Terni S.p.A."

DEL 2 aprile 2026

ALLEGATO "A."
alleg. n° 72.597
fisc. n° 60306

MICHELA BORDONI
per il Comune di
TERNI

numero azioni
9.553.193





ILARIA CARDARELLI
per ACEA AMBIENTE SA

numero azioni
3.518.969

collegato daumento

GABRIELLA GABRIELI
per ACEA MOISE Srl

numero azioni
1.329.987

collegato daumento

SIMONA LINO per
TWS SA

numero azioni
2.463.091

collegato daumento

EMILIA TOMESI
per ACEA SA

numero azioni
592.064

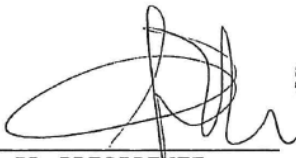
collegato daumento

Legno Cavallotti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONESERGIO GEDINAZISILVIA BARTOLLINITIZIANA BUNFIGLIO__________Nike Dorothoncollegato al censo__________Sergio Gedinazi**COLLEGIO SINDACALE**CLAUDIA DIGIULIOVALELIO RIBICHINI
Valelio Ribichini

ROBERTO MUNNO

collegato de amato


IL PRESIDENTE




Piero Cavallotti

	Allegato "B" raccolta n. 40.306	
	STATUTO ASM Terni S.p.A.	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA	
	Articolo 1	
	(Denominazione)	
	È costituita una Società per azioni a prevalente	
	capitale pubblico locale ma non a controllo pubblico	
	denominata "ASM Terni S.p.A." (la "Società"), retta	
	dalle norme di legge e da quelle del presente Statuto.	
	Articolo 2	
	(Sede)	
	2.1 La Società ha sede in Terni.	
	2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie,	
	filiali, succursali, agenzie ed uffici di	
	rappresentanza in altre località nazionali ed estere,	
	sopprimere quelle esistenti.	
	Articolo 3	
	(Durata)	
	La durata della Società è stabilita fino al 31	
	dicembre 2050. La Società può essere sciolta	
	anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero	
	prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria	
	degli azionisti.	
	Articolo 4	

	(Oggetto)	
	4.1 La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti	
	servizi:	
	a) captazione, sollevamento, potabilizzazione,	
	manipolazione e distribuzione dell'acqua nonché il	
	servizio idrico integrato come definito dall'art. 4,	
	comma 1, lettera f) della Legge 36/94, come modificata	
	e integrata dal decreto legislativo 152 del 3 aprile	
	2006;	
	b) acquisto, produzione, trasporto, distribuzione e	
	vendita dell'energia elettrica;	
	c) installazione ed esercizio delle reti di pubblica	
	illuminazione, impianti semaforici, lampade votive	
	nelle aree cimiteriali;	
	d) produzione, trasporto, distribuzione e vendita	
	del gas combustibile per usi civili e industriali;	
	e) produzione e distribuzione di calore ad uso	
	industriale e domestico, gestione impianti di	
	riscaldamento di edifici pubblici e privati;	
	f) servizi di igiene urbana ed in particolare	
	raccolta, trasporto e smaltimento, anche con	
	riciclaggio e termodistruzione con recupero	
	energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata;	
	lavaggio e spazzamento stradale;	

	g) raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento,	
	anche con recupero energetico e riciclaggio dei	
	rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi,	
	pericolosi e di ogni tipo;	
	h) gestione integrale del verde pubblico, di parchi	
	e giardini, di serre e vivai, di alberature, sfalcio	
	erba, ecc.;	
	i) installazione, manutenzione ed esercizio di reti	
	di tele-comunicazione e trasmissione dati;	
	j) promozione, diffusione e realizzazione di impianti	
	alimentati da fonti di energia rinnovabili e	
	assimilate e servizi per la distribuzione di energia	
	da fonti rinnovabili;	
	k) attività di ricerca e di sviluppo e attività di	
	laboratorio analisi per controlli interni e anche per	
	conto terzi;	
	l) attività relative o comunque connesse a quelle di	
	cui ai precedenti punti;	
	m) costruzione e manutenzione di strade, ferrovie,	
	metropolitane.	
	4.2 La Società può provvedere all'esercizio di	
	attività in settori complementari od affini a quelli	
	indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal	
	Comune di Terni o da altri enti pubblici o da privati,	
	come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	

produzione e distribuzione del freddo, servizi telematici ed informatici; assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura degli utenti; manutenzione degli automezzi; consulenza, assistenza nel campo energetico, idrico, ambientale, nel campo della cartografia e monitoraggio del territorio, nel campo delle analisi di laboratorio, prove tecniche e della certificazione; nell'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.

4.3 La Società provvede alla progettazione e/o costruzione degli impianti energetici, idrici, di igiene urbana, telecomunicazioni, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.

4.4 La Società svolge inoltre l'attività di progettazione e realizzazione di opere e lavori relativi alle infrastrutture e impianti dei servizi pubblici ad essa affidati. Qualora essa non effettui direttamente le attività sopra indicate, osserva per le procedure di affidamento le specifiche norme comunitarie e nazionali.

4.5 La Società svolge inoltre attività di

	progettazione, gestione e rendicontazione di progetti	
	e di programmi nazionali e comunitari. La Società può	
	assumere in appalto o in regime di concessione od	
	altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazione,	
	studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in	
	genere per conto dello Stato, delle sue	
	amministrazioni, delle regioni, degli enti locali, di	
	enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura,	
	nonché di privati e di terzi in genere, sia nel	
	territorio nazionale che all'estero. La Società può	
	assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere	
	o servizi pubblici senza limiti territoriali.	
	4.6 La Società può svolgere la propria attività anche	
	presso Comuni diversi da quello che ne detiene, anche	
	in via congiunta con altri Enti locali, la maggioranza	
	assoluta di capitale. La Società può partecipare a	
	procedure ad evidenza pubblica indette da Enti	
	pubblici o privati. Inoltre, essa può ricevere	
	l'affidamento diretto di servizi pubblici da parte di	
	Comuni diversi da quello che ne detiene, anche in via	
	congiunta con altri enti locali, la maggioranza	
	assoluta di capitale nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	4.7 Esclusivamente in via secondaria ed in ogni caso	
	non nei confronti del pubblico, al fine di realizzare	

	l'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere	
	operazioni di carattere industriale, commerciale, o	
	finanziario, quali, a titolo esemplificativo:	
	• compiere qualsiasi atto di disposizione	
	patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito	
	dalla legislazione vigente;	
	• acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o	
	condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende,	
	cantieri, macchinari e materiali;	
	• prestare garanzie ad istituti di credito, enti,	
	società o persone, per l'adempimento di obbligazioni	
	proprie o di terzi;	
	• costituire ed assumere interessenze e partecipazioni	
	in qualsiasi forma e modo, in società, enti,	
	associazioni, consorzi, società consortili, gruppi	
	europei di interesse economico e quant'altro, pubblici	
	e privati, nazionali ed esteri;	
	• esercitare attività imprenditoriali anche in altri	
	settori, anche se non affini all'oggetto Sociale ed	
	attuare forme di diversificazione produttiva, purché	
	finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;	
	• svolgere attività promozionali, commerciali e	
	pubblicitarie finalizzate alla realizzazione dello	
	scopo sociale.	
	4.8 La Società instaura e sviluppa rapporti di	

	collaborazione con le autorità dello Stato, con la	
	regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le	
	università locali e stipula con essi convenzioni ed	
	accordi di programma.	
	4.9 La Società può operare sia in Italia che	
	all'estero.	
	4.10 La Società potrà realizzare e gestire tutte le	
	attività di cui sopra, direttamente, "per conto", in	
	concessione, in appalto, a mezzo di controllate, anche	
	per lo svolgimento di servizi pubblici fermo restando	
	il consenso dell'ente locale titolare del servizio,	
	collegate e partecipate, società strumentali, o in	
	qualunque altra forma.	
	Titolo II	
	CAPITALE SOCIALE - CATEGORIE DI AZIONI -	
	PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA - OBBLIGAZIONI)	
	Articolo 5	
	(Capitale sociale - Categorie di Azioni)	
	5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro	
	84.752.541,00 diviso in numero 17.456.604 azioni prive	
	di valore nominale, delle quali:	
	(a) n. 9.553.193 azioni di categoria "A" (le " Azioni	
	A "), intestate al soggetto nominativamente individuato	
	nel libro soci (e suoi successori e aventi causa), cui	
	competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse	

	spettante per legge, gli specifici diritti a esse	
	attribuite ai sensi del presente Statuto;	
	(b) n. 592.064 azioni di categoria "B" (le " Azioni	
	B "), intestate al soggetto nominativamente individuato	
	nel libro soci (e suoi successori e aventi causa), cui	
	competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse	
	spettante per legge, gli specifici diritti a esse	
	attribuite ai sensi del presente Statuto;	
	(c) n. 3.518.969 azioni di categoria "C" (le " Azioni	
	C "), intestate ai soggetti nominativamente individuati	
	nel libro soci (e loro successori e aventi causa), cui	
	competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse	
	spettante per legge, gli specifici diritti a esse	
	attribuite ai sensi del presente Statuto.	
	(d) n. 3.792.378 azioni di categoria "D" (le " Azioni	
	D " e, insieme con le Azioni A, le "Azioni B" e le	
	"Azioni C le " Azioni "), intestate ai soggetti	
	nominativamente individuati nel libro soci (e loro	
	successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta	
	a ogni altro diritto a esse spettante per legge, gli	
	specifici diritti a esse attribuite ai sensi del	
	presente Statuto.	
	5.2 Nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni di	
	cui al presente Statuto, dovessero intervenire	
	trasferimenti della maggioranza o di tutte le azioni	

	di una determinata categoria (e quindi della	
	maggioranza o dell'intera partecipazione nella Società	
	rappresentata dalle azioni di categoria oggetto di	
	trasferimento) a beneficio di soci titolari di azioni	
	di una diversa categoria o di terzi, le azioni oggetto	
	del trasferimento non subiranno alcuna conversione,	
	per effetto del trasferimento, nemmeno in azioni della	
	medesima categoria già posseduta dal socio acquirente	
	e manterranno i diritti ad esse originariamente	
	attribuiti. Parimenti, nel caso in cui, nel rispetto	
	delle previsioni di cui al presente Statuto, dovessero	
	intervenire trasferimenti di una quota parte delle	
	azioni di una determinata categoria rappresentativa	
	della minoranza di tali azioni (e quindi solo della	
	minoranza della partecipazione nella Società	
	rappresentata dalle azioni di categoria oggetto di	
	trasferimento) a beneficio di soci titolari di azioni	
	di una diversa categoria o di terzi, le azioni oggetto	
	del trasferimento non subiranno alcuna conversione,	
	per effetto del trasferimento, nemmeno in azioni della	
	medesima categoria già posseduta dal socio acquirente	
	e i diritti ad esse originariamente attribuiti	
	rimarranno in capo alla maggioranza delle azioni della	
	medesima categoria. I conferimenti possono essere	
	effettuati sia in denaro che in natura, secondo le	

deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più uno dal Comune di Terni.

6.2 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.2, le cessioni di azioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 7

(Variazioni del capitale sociale)

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto.

7.2 In caso di aumento di capitale alla quale dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale, è inefficace nei confronti della Società.

Articolo 8

	(Azioni, soci e loro domicilio)	
	8.1 Le azioni ordinarie sono nominative e sono	
	rappresentate da certificati azionari e conferiscono	
	ai loro possessori i diritti previsti dalla legge e	
	dal presente Statuto.	
	8.2 Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse	
	attribuisce il diritto di voto in assemblea.	
	8.3 La proprietà e/o il possesso delle azioni	
	costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo	
	Statuto della Società.	
	8.4 Il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare	
	eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze	
	del libro medesimo.	
	Articolo 9	
	(Lock-up - Trasferimento di azioni - Diritto di	
	prelazione)	
	9.1 Ai fini del presente Articolo "vendere" ,	
	"cedere" , "trasferire" e "alienare" , nonché i	
	corrispondenti sostantivi, significano, qualsiasi	
	negozio nella più ampia accezione del termine, anche a	
	titolo gratuito - ivi inclusi, a titolo meramente	
	esemplificativo, atti, accordi o contratti di vendita,	
	donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento	
	in società, vendita in blocco, fusione, scissione e	

	intestazione fiduciaria - in forza del quale si	
	consegua in via diretta o indiretta il risultato del	
	trasferimento a terzi della proprietà di tutto o parte	
	di partecipazioni nel capitale sociale della Società,	
	fermo restando che devono ritenersi compresi tra i	
	negozi che precedono anche quelli (i) aventi per	
	oggetto obbligazioni convertibili, warrant e diritti	
	di opzione in caso di aumento di capitale; (ii)	
	relativi alla costituzione di diritti reali di	
	godimento o di garanzia aventi per oggetto quanto	
	precede, fatta eccezione per i negozi aventi ad	
	oggetto la costituzione di diritti reali di garanzia	
	previsti ai sensi di eventuali contratti di	
	finanziamento venti ad oggetto la concessione di	
	finanziamenti alla Società e/o alle Società da questa	
	controllate ai sensi dell'Articolo 2359, cod. civ, o	
	di società partecipate dalla Società, nonché per i	
	trasferimenti che siano conseguenza delle eventuali	
	successive escussioni di tal garanzie, nonché (iii)	
	gli impegni a porre in essere le predette operazioni.	
	9.2 Per un periodo di 2 (due anni) dalla data di	
	adozione del presente Statuto il Comune di Terni si	
	obbliga a non trasferire a terzi, e a non impegnarsi a	
	trasferire, in tutto o in parte, le azioni	
	rappresentative del capitale sociale della Società di	

	sua titolarità.	
	9.3 Qualora uno dei Soci intenda effettuare un	
	trasferimento di tutta, o parte della, propria	
	partecipazione nella Società a terzi, alle altre Parti	
	spetterà il diritto di prelazione (il " Diritto di	
	Prelazione ") e troveranno applicazione le seguenti	
	previsioni, fatta salva l'eventuale applicazione della	
	legge (inclusa la normativa applicabile in materia di	
	gare pubbliche) in ipotesi di trasferimento, da parte	
	del Comune di Terni, di tutta, o parte della, propria	
	partecipazione nella Società:	
	(a) il socio che intenda trasferire la propria	
	partecipazione (rispettivamente il " Proponente " e la	
	" Partecipazione Offerta ") dovrà prima farne offerta	
	agli altri soci (gli " Aventi Diritto "), mediante	
	comunicazione scritta recante indicazione della	
	Partecipazione Offerta, delle generalità o i dati del	
	potenziale terzo acquirente, del corrispettivo	
	convenuto, delle modalità di pagamento, delle	
	eventuali condizioni sospensive al trasferimento della	
	partecipazione, delle dichiarazioni e garanzie che	
	dovranno essere rilasciate in favore dell'acquirente e	
	dei correlativi impegni di indennizzo e/o manleva,	
	nonché ogni altro termine e condizione del	
	trasferimento (l' " Offerta "); l'Offerta dovrà essere	

	inviata, per conoscenza, anche al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione della Società;	
	(b) ciascun Avente Diritto potrà esercitare il	
	Diritto di Prelazione in misura proporzionale alla	
	partecipazione posseduta nella Società e potrà	
	dichiarare nella comunicazione da inviare ai sensi	
	della successiva lettera (c) di voler acquistare anche	
	la porzione della Partecipazione Offerta rispetto alla	
	quale uno o più degli altri Aventi Diritto non abbiano	
	esercitato il Diritto di Prelazione. Resta inteso che	
	il Diritto di Prelazione, se del caso anche mediante	
	accrescimento di uno o più Aventi Diritto, dovrà	
	essere esercitato per l'intera Partecipazione Offerta;	
	(c) il Diritto di Prelazione dovrà essere esercitato	
	mediante comunicazione scritta da inviarsi al	
	Proponente e al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della Società, a pena di decadenza,	
	entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla	
	ricezione dell'Offerta ed in tale caso l'atto di	
	trasferimento della Partecipazione Offerta dovrà	
	essere stipulato nel rispetto delle formalità di legge	
	entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla	
	scadenza del suddetto termine;	
	(d) qualora nessun Avente Diritto abbia esercitato il	
	Diritto di Prelazione nel termine previsto a pena di	

	decadenza dal punto (b) ovvero tale Diritto di	
	Prelazione non sia stato esercitato, anche mediante	
	accrescimento, in relazione all'intera Partecipazione	
	Offerta, il Proponente potrà trasferire la	
	Partecipazione Offerta al potenziale acquirente terzo	
	agli stessi termini indicati nell'Offerta, entro i 30	
	(trenta) Giorni Lavorativi successivi allo scadere del	
	termine previsto dal precedente punto (b) per	
	l'esercizio del Diritto di Prelazione, essendo inteso	
	che ove tale trasferimento non sia effettuato entro	
	tale termine, il Proponente non potrà trasferire la	
	Partecipazione Offerta se non prima di averla	
	nuovamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto	
	secondo quanto previsto dal presente Paragrafo 9.1;	
	(e) le spese, oneri ed imposte indirette comunque	
	gravanti sulla compravendita delle partecipazioni in	
	parola saranno a carico del soggetto acquirente.	
	9.4 Fermo restando quanto previsto al precedente	
	Paragrafo 5.2 del presente Statuto, il Diritto di	
	Prelazione non troverà applicazione in relazione (i)	
	ad eventuali trasferimenti in favore dei soci titolari	
	di Azioni B, di Azioni C e di Azioni D, nonché di	
	società facenti parti del Gruppo di cui è a capo il	
	socio titolare di Azioni B, o comunque nell'ambito del	
	gruppo di cui è a capo il socio titolare di Azioni B e	

quindi in favore di società controllate dal socio titolare di Azioni B, controllanti il Socio titolare di Azioni B e sottoposte a comune controllo, anche indiretto, del Socio titolare di Azioni B, che devono intendersi espressamente consentiti, nonché, in generale, (ii) da un socio in favore di un altro socio e (iii) da un socio in favore di soggetti da esso interamente posseduti o in favore anche di soggetti interamente controllanti il medesimo e/o sottoposti a comune controllo totalitario (i **"Soggetti Affiliati"**) a condizione, nei casi sub (iii), che (x) il trasferimento abbia per oggetto tutta la partecipazione posseduta dal socio trasferente, e che (y) ove rilevi, la perdita dello status di Soggetto Affiliato sia prevista nel negozio giuridico per mezzo del quale avviene il trasferimento consentito quale condizione risolutiva del trasferimento medesimo e, conseguentemente, determini automaticamente il riacquisto da parte del trasferente, restando espressamente inteso che, in tali casi, il trasferente in questione darà pronta e completa informativa preventiva di tale trasferimento agli altri soci.

Articolo 10

(Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni, al portatore o

nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 11

(Organi)

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

(Assemblea dei soci)

12.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

12.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio ai sensi dell'Articolo 2372

	cod. civ.	
	12.3 Spetta al presidente dell'Assemblea	
	constatare il diritto di intervento all'Assemblea	
	medesima, anche per delega.	
	Articolo 13	
	(Convocazione)	
	13.1 L'Assemblea è convocata previa delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal	
	Vice Presidente, se nominato, presso la sede sociale o	
	altrove, purché in Italia, mediante avviso da	
	comunicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	Italiana o pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore"	
	entro i termini stabiliti dal codice civile e dal	
	presente Statuto, ovvero mediante posta elettronica	
	certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno; fax	
	munito del rapporto di ricezione o qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'assemblea di prima convocazione, al recapito	
	comunicato dal socio alla Società.	
	13.2 L'avviso di convocazione deve contenere	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Nello stesso avviso può essere fissata per altro	
	giorno la seconda convocazione qualora la prima vada	

	deserta.	
	13.3 Pur in mancanza delle suddette formalità di	
	convocazione, le assemblee sono validamente costituite	
	qualora vi sia rappresentato l'intero capitale	
	sociale, e partecipi altresì la maggioranza dei	
	componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di	
	controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti	
	può opporsi alla discussione e alla votazione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Articolo 14	
	(Assemblea ordinaria e straordinaria)	
	14.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai	
	sensi di legge.	
	14.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata	
	almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio nel termine massimo di 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel	
	termine massimo di 180 (centottanta) giorni qualora la	
	Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società.	
	Gli amministratori in tali casi segnalano nella	
	relazione prevista dall'Articolo 2428 cod. civ. le	
	ragioni della dilazione.	

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

14.4 La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

14.5 Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Articolo 15

(Intervento e voto)

15.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto che risultino iscritti nel libro dei soci e che abbiano depositato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

15.2 L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite collegamento in audio/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al successivo Articolo 19.

Articolo 16

	(Presidenza)	
16.1	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza	
	o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o in	
	caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da	
	altra persona scelta con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
16.2	Il Presidente è assistito da un Segretario	
	nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee	
	straordinarie.	
	Articolo 17	
	(Quorum costitutivi e deliberativi)	
	Fermo restando quanto di seguito previsto, l'assemblea	
	dei soci, sia in sede ordinaria che in sede	
	straordinaria, sarà validamente costituita e	
	delibererà, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, con le maggioranze di legge. Fatta	
	eccezione per il caso in cui norme inderogabili di	
	legge (ivi incluso l'art. 2369, comma 4, cod. civ.)	
	richiedano un diverso <i>quorum</i> costitutivo o	
	deliberativo, le deliberazioni aventi ad oggetto le	
	seguenti materie (le " Materie Assembleari Rilevanti ")	
	potranno essere adottate dall'Assemblea solo con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno	
	l'85% del capitale sociale ivi incluso, in ogni caso,	

	il voto favorevole della maggioranza delle Azioni B:	
	(a) trasformazioni, fusioni, scissioni;	
	(b) aumenti di capitale e riduzioni di capitale	
	(fatta eccezione riduzioni di capitale cui consegua un	
	aumento di capitale nei casi previsti dagli artt. 2446	
	e 2447 cod. civ. e fino alla ricostituzione del	
	capitale sociale minimo previsto per legge);	
	(c) modifiche dell'oggetto sociale;	
	(d) modifiche dello statuto relative (i) alla	
	introduzione, rimozione o modifica di clausole che	
	disciplinano o limitano il trasferimento delle azioni,	
	(ii) alla forma di amministrazione della società e al	
	numero di componenti dell'organo amministrativo, (iii)	
	ai quorum assembleari e/o consiliari, (iv) alle	
	modalità di nomina degli organi sociali, (v) a	
	limitazioni o eliminazioni di diritti dei soci;	
	(e) liquidazione volontaria e nomina dei liquidatori;	
	(f) emissione di categorie di azioni e/o modifica dei	
	relativi diritti, strumenti partecipativi e/o	
	convertibili, incluse obbligazioni convertibili e non	
	convertibili;	
	(g) nomina e revoca dei componenti degli organi	
	amministrativi, di controllo e revisione della	
	Società, nonché determinazione del compenso	
	complessivo spettante all'organo amministrativo, ivi	

	incluso il compenso spettante agli amministratori	
	muniti di particolari cariche;	
	(h) distribuzione di dividendi e riserve.	
	Titolo V	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Articolo 18	
	(Consiglio di Amministrazione)	
	18.1 La Società è amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, così	
	nominati nel contesto della assemblea generale dei	
	soci:	
	(a) 3 (tre) membri, ivi incluso il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, saranno nominati dalla	
	maggioranza delle Azioni A;	
	(b) 3 (tre) membri, saranno nominati come segue:	
	a. 1 (uno), che ricoprirà la carica di	
	Amministratore Delegato, dalla maggioranza delle	
	Azioni B;	
	b. 1 (uno), che ricoprirà la carica di Vice	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B e	
	dalla maggioranza delle Azioni C;	
	c. 1 (uno) congiuntamente dalla maggioranza delle	
	Azioni B, dalla maggioranza delle Azioni C e dalla	
	maggioranza delle Azioni D.	

18.2 In caso di disaccordo tra i soci titolari della maggioranza di Azioni B e i soci titolari della maggioranza delle Azioni C e delle Azioni D nella nomina degli amministratori da designare congiuntamente di cui al precedente Paragrafo 18.1 lettere b. e c., prevarrà la designazione dei soci titolari della maggioranza delle Azioni B.

18.3 Ove per qualsiasi ragione non si sia proceduto alle nomine ai sensi dei paragrafi che precedono, provvede l'assemblea generale ai sensi di legge.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, dall'Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori o dal Collegio Sindacale.

19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente se nominato, o in subordine dal consigliere all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della riunione.

	19.3	Il Presidente deve procedere alla
		convocazione almeno 3 (tre) giorni prima rispetto alla
		data stabilita per la riunione.
	19.4	Gli avvisi per intervenire alla seduta del
		Consiglio di Amministrazione devono essere
		indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci
		effettivi.
	19.5	In caso di motivata urgenza, gli avvisi
		possono essere recapitati sino al giorno precedente la
		riunione.
	19.6	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
		nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso di
		convocazione che contiene l'elenco delle materie da
		trattare.
	19.7	La convocazione è inviata con qualsiasi
		mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
		ricevimento nel rispetto dei termini sopra indicati.
	19.8	Il Consiglio di Amministrazione può
		riunirsi in audio e videoconferenza, alle seguenti
		condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
		a) che sia consentito al presidente della riunione
		di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
		svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
		risultati della votazione;
		b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di

	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	19.9 Le sedute convocate senza il rispetto delle	
	predette formalità sono valide se sono presenti tutti	
	i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.	
	In tal caso a richiesta anche di un solo Consigliere	
	di Amministrazione, la trattazione di uno o più	
	argomenti all'Ordine del Giorno deve essere rinviata	
	alla seduta successiva.	
	19.10 La trattazione di argomenti non inclusi	
	nell'Ordine del Giorno è ammessa se sono presenti e	
	consenzienti tutti i Consiglieri.	
	19.11 Il Presidente verifica la regolare	
	costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige	
	e regola la discussione e stabilisce le modalità di	
	votazione.	
	19.12 Le deliberazioni devono essere votate per	
	appello nominale o per alzata di mano.	
	19.13 I verbali delle sedute del Consiglio di	
	Amministrazione vengono redatti dal Segretario	
	nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche	

al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Articolo 20

(Quorum costitutivi e deliberativi per le decisioni del Consiglio di Amministrazione)

20.1 Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito e delibererà su qualsiasi materia di sua competenza, ivi incluse le Materie Consiliari Riservate (come *infra* definite) con le maggioranze di legge. In caso di parità di voto, il voto dell'Amministratore Delegato varrà il doppio ai fini della formazione della maggioranza (cd. *casting vote*).

20.2 In aggiunta alle materie riservate per legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale, e come tali non potranno essere oggetto di delega a singoli amministratori, le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie (le "**Materie Consiliari Riservate**"), la cui approvazione non potrà essere delegata ad alcun membro del Consiglio di Amministrazione:

a) operazioni di acquisizione di partecipazioni

	societarie o di aziende, non previste dal budget o dal	
	piano industriale, che prevedano un esborso a titolo	
	di prezzo superiore a Euro 250.000	
	(duecentocinquantamila/00) per singola operazione,	
	ovvero operazioni di acquisizione di partecipazioni	
	societarie o aziende in società operanti in settori	
	diversi o non complementari a quello in cui opera la	
	Società;	
	b) operazioni di investimento in beni costituenti	
	immobilizzazioni diverse da quelle di cui alla	
	precedente lettera (a), non previste dal budget o dal	
	piano industriale, che prevedano un esborso superiore	
	a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola	
	operazione di investimento;	
	c) operazioni con parti correlate;	
	d) assunzione di finanziamenti a medio e/o lungo	
	termine e/o di finanziamenti strutturati, inclusi	
	<i>leasing</i> ma con esclusione di finanziamenti a breve	
	termine e di aperture di credito, non previsti dal	
	budget, per un importo superiore a Euro 500.000	
	(cinquecentomila/00) per singola operazione e	
	complessivamente a Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per	
	singolo esercizio sociale;	
	e) conferimento di deleghe e/o modifica delle stesse	
	a uno o più amministratori;	

	f) proposte all'assemblea dei soci avente ad oggetto	
	delibere che costituiscono Materie Assembleari	
	Rilevanti;	
	g) decisione in ordine alla partecipazione a e/o	
	all'indizione di gare e/o procedure ad evidenza	
	pubblica.	
	20.3 Fermo quanto precede, la decisione su	
	qualsiasi delle materie di seguito elencate sarà di	
	competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione	
	della Società, in composizione collegiale, e come tale	
	non potrà essere oggetto di delega a singoli	
	amministratori e non troverà applicazione il	
	meccanismo del <i>casting vote</i> di cui al precedente	
	Paragrafo 20.2:	
	(a) deliberazioni aventi ad oggetto il trasferimento	
	della sede legale e/o operativa della Società;	
	(b) deliberazioni che incidano direttamente e/o	
	indirettamente sul mantenimento della sede legale e/o	
	operativa della Società presso l'indirizzo attuale	
	(quali, ad esempio, operazioni di fusione che	
	comportino il venir meno della sede legale/sede	
	operativa);	
	(c) deliberazioni aventi ad oggetto la vendita,	
	cessione, conferimento o altro atto di disposizione di	
	partecipazioni sociali detenute dalla Società non	

	previste nel piano industriale e effettuate per un	
	corrispettivo superiore a Euro 250.000	
	(duecentocinquantamila/00) per singola operazione;	
	(d) deliberazioni aventi ad oggetto la vendita,	
	cessione, conferimento o altro atto di disposizione di	
	aziende e/o rami di azienda della Società non previste	
	nel piano industriale e effettuate per un	
	corrispettivo superiore a Euro 250.000	
	(duecentocinquantamila/00) per singola operazione;	
	(e) deliberazioni inerenti le modifiche alle linee	
	guida strategiche della Società, qualora tali modiche	
	incidano su attività relative al territorio di	
	riferimento (provincia di Terni, Regione Umbria e	
	territori limitrofi).	
	Articolo 21	
	(Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe)	
	21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Società, e più segnatamente gli	
	sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o	
	dal presente Statuto non siano riservate	
	all'Assemblea.	
	21.2 Il Consiglio di Amministrazione delega, nei	
	limiti previsti dalla legge, con esclusione delle	

	Materie Consiliari Riservate e delle materie di cui al	
	precedente Paragrafo 20.3 che resteranno di competenza	
	esclusiva del Consiglio di Amministrazione e comunque	
	fermi i poteri di avocazione di cui all'art. 2381 del	
	codice civile, i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, o parte di essi, a un Amministratore	
	Delegato scelto tra gli amministratori nominati dalla	
	maggioranza delle Azioni B.	
	21.3 Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare procuratori, determinandone i poteri. In tal	
	caso, il Consiglio di Amministrazione può stabilire	
	particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del	
	conferimento dell'incarico sia successivamente,	
	sentito però in ogni caso, il parere del Collegio	
	Sindacale.	
	21.4 Il compenso dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, compreso quello degli amministratori	
	rivestiti di particolari cariche o deleghe, è	
	stabilito dall'assemblea dei soci al momento della	
	nomina o con successiva delibera. È fatto divieto di	
	corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato	
	deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ferma	
	restando la possibilità per il Consiglio di	
	Amministrazione di determinare e corrispondere	
	trattamenti di fine mandato, ai componenti degli	

organi sociali.

Articolo 22

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo nominati dalla maggioranza delle Azioni A ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice-Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

22.2 Il Presidente verifica la costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute in conformità a quanto previsto dall'art. 2371 cod. civ.

22.3 Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

Articolo 23

(Rappresentanza)

23.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o

	impedimento, al Vice-Presidente.	
	23.2 La rappresentanza negoziale di fronte ai	
	terzi e giudiziale, con la relativa firma sociale,	
	spetta anche all'Amministratore Delegato nell'ambito	
	delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.	
	Articolo 24	
	(Durata della carica, revoca, cessazione)	
	24.1 I membri del Consiglio di Amministrazione	
	durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica, e saranno rieleggibili.	
	24.2 Qualora qualsiasi membro del Consiglio di	
	Amministrazione, nominato ai sensi del precedente	
	Articolo 18 cessi per qualsiasi motivo dalla propria	
	carica, il sostituto verrà nominato su designazione	
	della maggioranza della medesima categoria di azioni	
	che aveva designato l'amministratore cessato.	
	24.3 A tale scopo, i soci faranno in modo che	
	venga convocata al più presto una riunione del	
	Consiglio di Amministrazione per procedere alla nomina	
	per cooptazione di tale amministratore e faranno sì	
	che gli amministratori da loro designati votino in	
	favore dell'amministratore cooptato designato in	
	conformità a quanto previsto nel presente Statuto.	

24.4 La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Sino a quando non venga ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, gli amministratori decaduti - oltre a convocare l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo - potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle comprovate urgenti ed improrogabili.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25

(Collegio Sindacale e Società di revisione)

25.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, di cui 2 (due) designati dalla maggioranza delle Azioni A e 1(uno) - che ricoprirà la carica Presidente del Collegio Sindacale - designato congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B, dalla maggioranza delle Azioni C e dalla maggioranza delle di Azioni D e 2 (due) sindaci supplenti, di cui 1 (uno) designato dalla maggioranza delle Azioni A e 1 (uno) congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B e dalla maggioranza delle Azioni C e di Azioni D fermo restando che in caso di sostituzione a qualsiasi titolo o ragione di un sindaco effettivo, per la nuova

	nomina si dovrà comunque sempre rispettare la	
	composizione sopra indicata.	
	25.2 In caso di disaccordo tra i soci titolari	
	della maggioranza di Azioni B e i soci titolari della	
	maggioranza delle Azioni C e delle Azioni D nella	
	nomina del Presidente del Collegio Sindacale e/o del	
	membro supplente del Collegio Sindacale da designare	
	congiuntamente, prevarrà la designazione dei soci	
	titolari della maggioranza delle Azioni B.	
	25.3 Ove per qualsiasi ragione non si sia	
	proceduto alle nomine ai sensi dei paragrafi che	
	precedono, provvede l'assemblea generale ai sensi di	
	legge.	
	25.4 I sindaci effettivi e supplenti dovranno	
	essere in possesso dei requisiti di legge in ragione	
	della funzione svolta.	
	25.5 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi	
	e sono rieleggibili.	
	25.6 La revisione legale dei conti è affidata ad	
	una primaria società di revisione, nominata su	
	designazione congiunta della maggioranza delle Azioni	
	B, delle Azioni C e delle Azioni D, restando inteso	
	che in caso di disaccordo prevarrà la designazione	
	della maggioranza delle Azioni B. In difetto, provvede	
	l'assemblea generale ai sensi di legge.	

	25.7	Ai componenti l'organo di controllo ed al
		soggetto incaricato della revisione legale dei conti
		spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione
		del proprio ufficio, oltre alla retribuzione annuale
		determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della
		nomina per l'intera durata del rispettivo incarico.
		Titolo VI BIS
		SEPARAZIONE FUNZIONALE
		Articolo 26
		(Gestore Indipendente)
		Il Gestore indipendente nominato dal C.d.A. ove
		ricorrano le condizioni di cui all'art. 7.1. del TIUF
		è composto da un componente dell'organo amministrativo
		e da personale con funzioni direttive apicali (art. 9
		comma 9.4 TIUF).
		Il Gestore Indipendente esprime parere obbligatorio e
		vincolante su tutte le decisioni dell'organo
		amministrativo della società che riguardano aspetti
		gestionali e organizzativi dell'attività separata
		funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di
		sviluppo di cui al comma 14.2 (lettera a) del TIUF.
		Le regole della separazione funzionale hanno la
		finalità di:
		a) Favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori
		dell'energia elettrica e del gas naturale;

	b) Garantire la neutralità della gestione delle	
	infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero	
	mercato energetico;	
	c) Impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso	
	delle informazioni commercialmente sensibili;	
	d) Impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i	
	segmenti delle filiere.	
	Titolo VII	
	BILANCIO E UTILI	
	Articolo 27	
	(Esercizio sociale - Bilancio)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il	
	Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità	
	alle prescrizioni di legge, alla redazione del	
	bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione	
	entro 120 giorni ovvero, entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio secondo quando disposto	
	dall'Articolo 2364 cod. civ.	
	Articolo 28	
	(Ripartizione degli utili)	
	28.1 Sugli utili netti risultanti dal bilancio	
	viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare	
	alla riserva legale fino a che questa non abbia	

raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

28.2 Il residuo, laddove esistente, viene ripartito come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria;

(b) una percentuale pari al 15% (quindici per cento)

da distribuire ai soci, purché (i) siano rispettati

gli obblighi di legge, nonché ogni altro vincolo o

prescrizione di qualsivoglia natura (ivi incluso, a

solo titolo esemplificativo, il PEF), (ii) la Società

disponga della relativa liquidità, (iii) la

distribuzione non determini la violazione dei vincoli

e dei parametri di cui ai contratti di finanziamento

di cui la Società e/o le società controllate siano

parte e (iv) non comprometta la situazione finanziaria

della Società;

(c) il rimanente da distribuire ai soci, purché le

condizioni di cui alla lettera (b) che precede siano

rispettate e salvo diverse disposizioni che possono

essere assunte dall'Assemblea.

Articolo 29

(Versamenti e finanziamenti)

La società può acquisire dai soci, previo consenso

individuale degli stessi, versamenti in conto capitale

senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci,

sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 30

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 31

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Titolo X

(ARBITRATO)

Articolo 32

(Clausola arbitrale)

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

32.2 Il Presidente del Collegio sarà nominato tra gli arbitri in accordo tra gli stessi e in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

32.3 La sede dell'arbitrato sarà in Terni.

32.4 Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio vincoleranno le parti.

32.5 Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

32.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

32.7 Per quanto non previsto, si applicano le

[illegible]